



Giudizio n. 45346

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice
unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 45346 del registro di segreteria proposto da
, nato a Torre Santa Susanna (BR), il
rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto, contro l'Inps,
rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Il ricorso passa in decisione sulla base degli atti depositati, in mancanza
di richiesta delle parti di discussione orale, secondo le modalità previste
dall'art. 85, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da ultimo modificato con d.l.
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 26.

L'odierna camera di consiglio si è tenuta alla presenza del segretario
sig.ra Stefania Brandinu, con collegamento da remoto, nel rispetto delle
modalità di cui all'art. 85, comma 5, del citato d.l. n. 18/2020.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato in data 27 marzo 2020, il sig. V
già in servizio nell'Aeronautica militare e in quiescenza con decorrenza

della pensione dal 31 ottobre 2018, lamenta l'erronea liquidazione del trattamento pensionistico a lui spettante, in quanto l'Inps gli ha attribuito la quota di pensione retributiva, calcolata sulla base di 16 anni e 11 mesi di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995, non applicando l'aliquota del 44%, di cui all'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

Il ricorrente ha diffidato l'Inps con nota datata 11 settembre 2019, domandando la rideterminazione del trattamento pensionistico, nonché il rimborso degli arretrati maturati non corrisposti, senza tuttavia ottenere un riscontro positivo da parte dell'Istituto previdenziale.

La parte ricorrente assume che l'Inps erroneamente non le avrebbe applicato l'aliquota di rendimento del 44% prevista per il personale militare dall'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973.

Cita diverse pronunce giurisprudenziali a favore di tale ricostruzione.

Conclude chiedendo:

- che le sia riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione, sin dalla sua decorrenza, dando applicazione, per la parte del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo, al disposto di cui all'art. 54, del d.P.R. n. 1092/1973, con utilizzo della percentuale di calcolo del 44%;

- che sia riconosciuto il diritto a percepire anche gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei spettanti in base alla riliquidazione della pensione e quelli percepiti;

- che siano riconosciuti gli interessi legali sui maggiori ratei dovuti, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno secondo gli indici Istat;

- con vittoria di spese.

2. A seguito dell'entrata in vigore, avvenuta in data 14 ottobre 2020, della legge 13 ottobre 2020, n. 26, che, nel convertire con modificazioni il d.l. 14 agosto 2020, n. 104, ha novellato l'art. 85, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è stato reintrodotta, per le controversie pensionistiche, il passaggio in decisione sulla base degli atti depositati, salva espressa richiesta delle parti di discussione orale. È stata stabilita, inoltre, nell'intento di recuperare una fase di contraddittorio a seguito della soppressione della discussione orale in udienza, la facoltà per le parti di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

3. Questo Giudice, con il decreto di fissazione di udienza, come da previsione di cui all'art. 155, comma 3, del codice della giustizia contabile, nel testo novellato dal d.lgs. n. 114/2019, ha disposto la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione.

Occorre stigmatizzare che, come già avvenuto in occasione di precedenti giudizi, l'Inps non ha dato alcun seguito alla richiesta, omettendo di adempiere a un esplicito dettato normativo finalizzato a consentire una più completa conoscenza degli atti rilevanti ai fini della decisione.

4. L'Inps si è costituito in giudizio, con memoria tempestivamente depositata, con la quale domanda il rigetto del ricorso, affermando l'inapplicabilità, alla posizione del ricorrente, dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art. 54 sopra citato, nella misura intera, in quanto posto in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a quella presa in considerazione da tale disposizione (che fa riferimento al militare che abbia maturato *"non meno di 15 anni e non più di venti anni di servizio utile"*). A tal fine, richiama alcuni passaggi della motivazione della sentenza delle Sezioni

riunite n.1/QM/2021, in particolare ove è affermato che l'aliquota del 44% dev'essere determinata sulla base dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31.12.1995.

L'Istituto previdenziale afferma, inoltre, che il ricorrente non potrebbe avanzare richieste diverse da quelle formulate con il ricorso introduttivo, con il quale è stata domandata la riliquidazione della pensione con applicazione dell'intera aliquota del 44%.

In via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiede che sugli arretrati sia considerato dovuto solo il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Allega relazione di settore.

Nelle conclusioni, l'Inps chiede che sia rigettato integralmente il ricorso, con vittoria di spese.

5. In data 18 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del d.l. n. 18/2020, che ha previsto, per le parti, la *“facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”*, la difesa del ricorrente ha trasmesso una memoria con la quale contesta il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021, chiedendo l'applicazione dell'intera aliquota del 44%.

Nel formulare le conclusioni, chiede che sia rideterminato il trattamento pensionistico del ricorrente mediante applicazione dell'aliquota del 44%, *“ovvero in alternativa”* che venga applicato il coefficiente di rendimento annuo del 2,445%, individuato dalle Sezioni riunite con la sopra richiamata sentenza, nonché il riconoscimento del diritto agli arretrati, comprensivi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria; con vittoria

di spese.

6. Il ricorso dev'essere parzialmente accolto.

6.1. La legge n. 335/1995, all'art. 1, comma 13, ha fatto salva, in regime transitorio, la liquidazione della pensione *"secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"* (calcolata, dunque, tenuto conto della retribuzione pensionabile, dell'anzianità contributiva e dell'aliquota di rendimento), in favore dei dipendenti che avevano maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di oltre diciotto anni.

Per i dipendenti i quali, come l'odierno ricorrente, alla medesima data avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato invece attribuito con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), in forza del quale le quote di pensione relative alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 sono calcolate secondo il sistema retributivo previgente, mentre la quota di pensione riferita alle anzianità successivamente maturate sono computate secondo il sistema contributivo (cfr., art. 1 comma 12, legge n. 335/1995).

L'art. 54 del DPR 1092/1973 stabilisce ai primi due commi che *"La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.*

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

6.2. La questione relativa all'applicabilità del primo comma dell'art. 54 sopra riportato ai militari cessati dal servizio dopo il 31.12.1995 è stata, recentemente, affrontata dalle Sezioni riunite di questa Corte in sede di

decisione di questione di massima, con la sentenza n. 1, del 4 gennaio 2021.

All'esito di una ricostruzione sistematica delle disposizioni del d.P.R.

n.1092/1973, in coerenza con la disciplina transitoria recata dalla riforma

previdenziale della legge n. 335/1995, le Sezioni riunite hanno affermato il

principio di diritto per cui *"La 'quota retributiva' della pensione da liquidarsi*

con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n.

335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20

anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava

un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolata tenendo conto

dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con

applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel

2,44%."

6.3. Questo Giudice ritiene di dover conformarsi all'orientamento espresso dalle Sezioni riunite nel dare soluzione alla questione di massima

sollevata; ciò, in ragione dell'imprescindibile esigenza di certezza e di

uniformità per cui l'ordinamento attribuisce a queste ultime la funzione

nomofilattica, non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi

che inducano a possibili interpretazioni difformi da quella indicata dalle

suddette Sezioni riunite.

6.4. Con riferimento a quanto argomentato dalla difesa dell'Inps in punto di divieto della *mutatio libelli*, si ricorda che il giudizio pensionistico, in

quanto giudizio sul rapporto e non sull'atto, non è limitato dai motivi di ricorso,

ma esclusivamente dalla *causa petendi* e dal *petitum*: pertanto, non è viziata da

ultrapetizione la pronuncia che accerta l'aliquota corretta da applicarsi per il

calcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico del ricorrente,

trattandosi di accertamento ricompreso nel *petitum* originale.

6.5. Per quanto sopra esposto, l'odierno ricorrente, poiché al 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità contributiva di oltre 15 anni, ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, mediante ricalcolo della quota disciplinata con il sistema retributivo sulla base dell'aliquota del 44%, tuttavia considerata pro quota, utilizzando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile al 31.12.1995.

7. La novità del principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di servizio utile maturato sino al 31.12.1995;

- condanna l'Inps al pagamento delle differenze pensionistiche, per i ratei non prescritti, maggiorate, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura, dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice FOI/ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Spese compensate.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Riccardo Patumi

Depositata in Segreteria il giorno 8 febbraio 2021

p. Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Dr. Laurino Macerola

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 8 febbraio 2021

p. Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Dr. Laurino Macerola